

Cosenza lì, 27 Gennaio 2020

AGLI ENTI INTERESSATI  
PROPIE SEDI

Oggetto: **DIFFERENZE RUOLI E COMPITI TRA “OPERATORI DI SICUREZZA SAFETY SECURITY”, -  
“STEWARD”- “ADDETTI AL CONTROLLO”.**

Corre l'obbligo fare alcune precisazioni a seguito della strumentale confusione di rappresentanti di Enti Comunali, e di quanti tentano di disconoscere la figura di **Operatore di Sicurezza Safety Security**, e a confonderla con le figure degli **Addetti al Controllo** e con gli **Steward**.

Si precisa che le tre figure che sono regolate da Circolari e Decreti Leggi ognuna per la propria funzione.

**L' Operatore di Sicurezza Safety Security**, e la naturale evoluzione dei Volontari delle Associazioni che sino al 7 Giugno 2017 venivano utilizzati nelle manifestazioni pubbliche, a seguito dell'accaduto in Torino, Piazza San Carlo, il 3 giugno 2017, dove Migliaia di persone si sono radunate davanti a un maxi schermo per ammirare la finale di Champions, uno scoppio, forse, l'incubo di un attentato, il caos, con il bilancio finale è di un morto e 1526 feriti, pertanto il Dipartimento del Ministero degli Interni, ha emanato al riguardo, una serie di Circolari per quanto attiene le competenze comunali, per la gestione dei piani di sicurezza per ridurre ed eliminare i rischi, obbligando gli organizzatori sia pubblici o privati a presentare al SUAP un piano di Sicurezza, e avvinato l'iter procedurale per le autorizzazioni che poi viene affidata alla Polizia di Stato, che ha la Prerogativa della gestione dell'Ordine Pubblico, o per le piccole manifestazioni alla Polizia Locale, i quali in ausilio attivano gli Operatori di Sicurezza Safety Security. Circolari che sono le seguenti:

- **Circolare 25 Maggio 2017** del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli su Gestione dei Grandi Eventi
- **Circolare 7 Giugno 2017** del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli
- **Circolare 19 Giugno 2017** del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. U.0011464, Manifestazioni pubbliche - indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety
- **Circolare 20 Giugno 2017** Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone
- **Circolare 18 Luglio 2018** del M. I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/110(10), Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di Manifestazioni pubbliche, Direttiva



E.N.S.I.  
ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO

Si evince chiaramente dalle circolari che gli Operatori di Sicurezza devono essere debitamente formati, e essere capaci di gestire le **“Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”** con l’attivazione del personale necessario per la gestione della sicurezza all’interno della manifestazione **“OPERATORI DI SICUREZZA” SAFETY SECURITY-** oltre al personale sanitario, e antincendio Vigili del Fuoco, per la gestione degli accessi delle vie di fuga, degli esodi, l’assistenza ai disabili ecc. anche nel rispetto del decreto interministeriale 22 luglio 2014, **“delimitazione dell’area interessata all’evento, l’individuazione delle vie di fuga e il posizionamento della necessaria segnaletica”**.  
Relativamente a questa figura la Conf. PMI ITALIA, oltre al corso formativo dove viene rilasciato regolare Attestato della formazione ricevuta, ha istituito un Elenco Nazionale di Operatori Security ai sensi della legge n. 4/2013.

Diverso e **“l’Addetto al Controllo”** ex buttafuori, legge Maroni, DM 6 ottobre 2009, da impiegare nelle Discoteche o Pubblici Esercizi, l’abilitazione di questa figura avviene a seguito di un corso di 120 ore, che se superato, e inserito da una Agenzia, viene iscritto in Prefettura ed è abilitato a operare. Il **DM 6 ottobre 2009**, che regola la materia del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (più banalmente noti come **“buttafuori”**), ha vissuto diverse modifiche in successione: è stato novellato prima il 30 giugno 2011, poi il 15 giugno 2012 e infine il 24 novembre 2016, con un Decreto Ministeriale entrato in vigore lo scorso 29 Dicembre. La legge, come novellata, è dunque oggi in piena vigenza. Tra le novità principali: la possibilità di lavorare dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione alle liste prefettizie e di continuare a lavorare anche se in attesa di rinnovo del tesserino (le lungaggini burocratiche spesso bloccano l’iter e la stessa possibilità di impiego) e la necessità di esibire un regolare contratto con il datore di lavoro (elemento di particolare rilevanza in un settore funestato dal sommerso).

La figura dello **“Steward”** che è regolato dal Decreto Legge, del 23 Agosto 2019, del Ministero degli Interni, con un suo percorso formativo apposito, chi supera la formazione viene iscritto nell’elenco dell’Osservatorio Nazionale allo sport, presso il Ministero degli Interni. Lo steward ha il compito di verificare negli stadi eventuali comportamenti scorretti e segnalarli all’autorità competente e un professionista formato nella gestione delle crisi, delle situazioni d’emergenza, in grado di intercettare l’eventuale rischio tra la folla e intervenire laddove sia nelle sue possibilità e competenze” e far sì che l’evento sportivo avvenga in totale sicurezza. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019 che modifica la precedente normativa in materia di **“Organizzazione e servizio degli steward addetti negli impianti sportivi”**. Tutte le società calcistiche professionistiche e quelle dilettantistiche che operano in impianti oltre 7500 posti non potranno utilizzare steward privi dei requisiti indicati nel decreto e nei numerosi allegati. Il decreto è entrato in



vigore il **20 agosto 2019** con contestuale abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.

Il Ministero ha pubblicato anche una circolare esplicativa che sottolinea le principali novità. Il decreto in sostanza detta regole precise sui requisiti minimi necessari e sulle modalità di selezione e formazione obbligatoria per l'attività di steward in servizio per le attività calcistiche professionistiche e per quelle dilettantistiche che operano negli impianti oltre 7500 posti. La formazione che sarà differenziata per diversi profili professionali, e potrà essere effettuata sia dalle società sportive e da società terze, che però dovranno essere in possesso di specifica attestazione e inserite in un elenco della Questura. Il decreto definisce in dettaglio anche le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo.

I Requisiti personali richiesti sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; o cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana.

a) età compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;

b) età compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;

c) età compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.

1. Requisiti fisici:

- a) buona salute fisica e mentale;
- b) assenza di daltonismo;
- c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
- d) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere. I requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

2. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese

3. Requisiti soggettivi: **non avere precedenti penali non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati che incitano all'odio di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;** c) non essere mai stato sottoposto a DASPO;

4. Requisiti-psicoattitudinali:

5. a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area



E.N.S.I.

ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO

dell'impianto sportivo.

Sottolineare l'importanza delle tre figure, la sostanziale differenza di competenze, per fare chiarezza rispetto a quanti per svariati motivi fanno confusione e provocano conflitti forse per interessi vari volendosi appropriare di funzioni a discapito dell'altro.

Ma anche per informare correttamente relativamente ai percorsi formativi, alla legittimità dei percorsi ed evitare di cadere in errore interpretativo.

Sante Blasi Presidente Regionale PMI ITALIA Calabria e Vice presidente Nazionale ENSI.

Distinti ossequi

IL PRESIDENTE  
REGIONALE CALABRIA  
Prof. Santo BLASI



avvicinarsi della stagione estiva, registra un incremento delle manifestazioni che si svolgono in luogo aperto, su aree pubbliche, quali concerti, sagre, manifestazioni di moda etc.

Tali eventi potremmo annoverarli come dei pubblici spettacoli o dei pubblici intrattenimenti, tenendo conto dei casi e delle modalità di esecuzione.

A tal proposito è d'obbligo dare la definizione di che cosa si intende per "pubblici spettacoli" e per "trattenimenti pubblici".

Per "pubblici spettacoli" si intendono, comunemente, tutte quelle azioni di persone, o di persone e cose insieme, che vengono fatte per divertire od allietare tutti coloro che vi assistono, senza però parteciparvi attivamente.

Per "trattenimenti pubblici" invece, possono essere identificati in tutte quelle riunioni di persone che sono



E.N.S.I.  
ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO

organizzate a scopo di divertimento alle quali, di solito, partecipa attivamente il pubblico presente, come avviene, ad esempio, in una festa da ballo che si organizza in una piazza pubblica e, chi vi assiste, se vuole, può partecipare liberamente al ballo.

La distinzione alla quale si è accennato non ha, peraltro, importanza pratica, in quanto la legge considera sempre, alla stessa stregua, sia gli spettacoli che i trattenimenti pubblici. Organizzare uno spettacolo od un trattenimento pubblico significa, in buona sostanza, organizzare ed offrire al pubblico un'occasione di divertimento e svago, a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Organizzare una manifestazione pubblica, un evento, un concerto, sicuramente non è semplice. Infatti, per il rilascio del titolo necessario per lo svolgimento, è richiesto la produzione di una elencata documentazione a conforto dell'istruttoria della pratica.

Per praticità cerchiamo di capire quali sono i passaggi che richiedono l'organizzare un evento, i cui presupposti siano: grande afflusso di pubblico, una buona riuscita e che il tutto sia predisposto e svolto in totale sicurezza e in ossequio alle vigenti normative in materia.

Chi vuole organizzare un evento deve interfacciarsi con il Comune e lo deve fare per il tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); pertanto la documentazione richiesta a supporto dell'organizzazione dell'evento dovrà essere presentata da parte dell'interessato, telematicamente, all'ufficio predetto.

E' necessario fare immediatamente una distinzione tra eventi nei quali si dichiara la partecipazione di meno di 200 persone e che termineranno entro la mezzanotte della medesima giornata di inizio, e tutti gli altri eventi: nel primo caso, l'organizzatore dovrà presentare al SUAP una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e, da un punto di vista tecnico, sarà sufficiente una relazione tecnica di un professionista, che attesti le condizioni di sicurezza della manifestazione, e che il montaggio di tutti gli apparati verrà eseguito a regola d'arte; nell'altro caso, invece, da un punto di vista amministrativo, sarà necessario ottenere dal Comune apposita autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo, a norma dell'articolo 68, TULPS, e, da un punto di vista tecnico, sarà necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiedere la convocazione della Commissione di Vigilanza Comunale per i Pubblici Spettacoli e ottenere il suo parere favorevole, a norma dell'articolo 80, TULPS, e dell'articolo 141, regolamento TULPS.

Se la manifestazione si svolge, come accade di solito, su suolo pubblico, è necessario anche il pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, a meno che il Comune non rilasci il patrocinio all'evento, nel qual caso si è esenti dal pagamento della TOSAP.

Da giugno 2017, l'organizzatore dell'evento deve confrontarsi anche con la famosa Circolare Gabrielli, in



materia di Safety e Security: per cui, sarà necessario presentare al SUAP anche il piano di emergenza della manifestazione nel quale dovranno essere indicati, in particolare, la tipologia dell'evento; le caratteristiche della location; la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di partecipanti previsto; l'individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli; le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per l'assistenza sanitaria; le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.

A riguardo la valutazione del rischio, ormai molti Comuni, al fine di determinare una valutazione reale, utilizzano il c.d. algoritmo di Maurer e, dotati della necessaria modulistica, consegnano all'organizzatore dell'evento, la predetta per la necessaria compilazione e restituzione al SUAP.

L'algoritmo di Maurer nasce come metodo sviluppato per la valutazione dei rischi in grandi eventi: detto algoritmo è in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l'inclinazione al rischio) e l'eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 3-bis, decreto legge n. 50/2017 è stato introdotto l'obbligo per i privati organizzatori o promotori di un evento pubblico, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento di iniziative e attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale. In merito all'istituto normativo sopra richiamato, si potrebbe verificare, visto l'obbligo imposto a carico dei soggetti privati (organizzatori dell'evento), l'impossibilità per il Comune di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale "necessari" a garantire lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore o organizzatore: a tal proposito molti Comuni hanno già provveduto a disciplinare tale materia con appositi regolamenti.

L'organizzazione di un evento pubblico, è subordinata al rispetto della normativa sull'impatto acustico, di cui alla legge n. 447/95, D.P.R. n. 227/2011, e D.P.R. n. 59/2013.

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, bisogna distinguere il caso in cui non si superino le soglie della zonizzazione acustica comunale dal caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: nella prima situazione è sufficiente una mera comunicazione ai fini dell'impatto acustico, da presentare al SUAP; nel caso di superamento dei limiti, sarà necessario ottenere apposita autorizzazione e, a tal fine, l'organizzazione dovrà presentare al SUAP apposita documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in



acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore. A riguardo dell'aspetto burocratico, una volta prodotta la documentazione richiesta finalizzata e di supporto per l'organizzazione dell'evento, verrà consegnata al SUAP.

Resta poi l'organizzazione da un punto di vista pratico: montaggio del palco e la messa in opera delle attrezzature necessarie, nel rispetto del decreto interministeriale 22 luglio 2014, la delimitazione dell'area interessata all'evento, l'individuazione delle vie di fuga e il posizionamento della necessaria segnaletica, l'attivazione del personale sanitario e antincendio, nonché l'attivazione del personale necessario per la gestione della sicurezza all'interno della manifestazione (c.d. "steward").

### **Avv.Dario Giannicola**

Ufficio Avvocatura Comunale Comune di Castrovillari

Presidente Nazionale ASS.A.P.L.I. (Associazione Appartenenti alla Polizia Locale Italiana)

Già Comandante di Polizia Locale e Responsabile di Settore di Protezione Civile – Pubblico Ministero Onorario – Disaster Manager di Protezione Civile

Esperto in materie di Polizia Locale, Polizia amministrativa, Codice della Strada, Infortunistica Stradale, Polizia Giudiziaria, Protezione Civile, Sicurezza ed Educazione stradale.

Laureato in giurisprudenza – abilitato alla Professione di Avvocato – Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche – Master in Sicurezza Urbana – Corso di specializzazione Esperto in Contratti Pubblici

Autore di pubblicazioni, Direttore Responsabile della rivista professionale "La Polizia Locale Italiana".

Docente e relatore in corsi di formazione, preparazione, di aggiornamento e convegni nazionali per le polizie locali, associazioni di volontariato di Protezione Civile, guardie ambientali volontarie.

Categories:

[Informazione](#)

## **FOCUS**



[Meridione, le verità mai dette](#)



E.N.S.I.

ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO

**Sede Regionale Calabria**

Via DELLE MEDAGLIE D'ORO n. 188 - COSENZA

tel. 3711659489 – 0984 395489 email [pmiitalia.cosenza@gmail.com](mailto:pmiitalia.cosenza@gmail.com)

C.F. 98119490781



[Il giornale delle piccole e medie imprese: nasce piazzaffari.it. "Puntiamo ad essere la voce del Paese che lavora e produce"](#)



[Disoccupazione, una parte dello stipendio sia agganciata ai risultati di bilancio delle aziende. Costo del lavoro troppo alto, pericolo di estinzione delle piccole e medie imprese](#)



E.N.S.I.  
ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO